

## REGOLAMENTO E TARIFFE DEL CIMITERO COMUNALE DI VEZIA

---

### Capitolo I - Amministrazione e sorveglianza

#### Art. 1

Il Cimitero, quale proprietà comunale, è posto sotto la sorveglianza del Municipio che la esercita a mezzo del competente Dicastero e organi subalterni, riservate le competenze del medico delegato, affinché siano ossequiate le disposizioni delle leggi e dei regolamenti speciali in materia.

### Capitolo II - Suddivisione ed utilizzazione dell'area del cimitero

#### Art. 2

L'area del cimitero è suddivisa in:

- a) campi per sepolture comuni:
  - 1. adulti
  - 2. bambini sino a 10 anni
- b) campi per sepolture a tempo determinato
- c) campi per sepolture a tempo indeterminato (esistenti)
- d) loculi comuni e a tempo determinato
- e) ossario comune
- f) zona di riserva

#### Art. 3

I posti per fosse dei campi a) e b) vengono assegnati secondo la progressione risultante dalla planimetria.

#### Art. 4

Nei campi b) non possono essere costruiti manufatti e posati sarcofaghi. I posti vengono assegnati secondo la progressione risultante dalla planimetria, alla prima richiesta in seguito a decesso. Nelle fosse le salme possono essere sovrapposte fino ad un massimo di due.

#### Art. 4 bis

La zona di riserva è destinata a opere di particolare interesse artistico, da concedere a libero giudizio e apprezzamento del Municipio.

#### Art. 5

Le fosse dei campi per sepolture comuni e a tempo determinato devono avere le seguenti dimensioni:

- a) **per adulti**
  - m 1,80 di lunghezza misurata in superficie
  - m 0,80 di larghezza
  - m 1,80 di profondità per sepolture semplici
  - m 2,50 di profondità per sepolture sovrapposte
- b) **per bambini**
  - m 1,50 di lunghezza
  - m 0,60 di larghezza
  - m 1,50 di profondità

#### Art. 6      **Loculi**

Vi possono essere depositate esclusivamente le urne cinerarie oppure i resti di esumazioni racchiusi nelle apposite cassette. I loculi sono assegnati solo nel senso verticale, partendo dall'alto di ogni fila verso il basso, secondo la numerazione del piano.

#### Art. 7      **Ossario comune**

L'ossario è destinato a ricevere in uno spazio comune i resti mortali ridotti a semplice scheletro o ceneri.

**Art. 8**

La concessione per le sepolture comuni è gratuita, con una durata ventennale e non rinnovabile. La concessione per sepolture non comuni a tempo determinato è a pagamento, per un periodo di 30 anni, rinnovabile per altri 10 anni e così di seguito.

La concessione per i loculi comuni è gratuita, con una durata ventennale a decorrere dalla prima occupazione e non rinnovabile.

La concessione per loculi a tempo determinato è a pagamento per un periodo di 30 anni, rinnovabile per altri 10 anni e così di seguito.

La concessione dei loculi è data al momento del decesso e di esumazione. Il rinnovo deve essere chiesto due anni prima della scadenza previo avviso al Municipio.

**Art. 9 Effetto delle concessioni**

Le concessioni di posti per sepolture e di loculi a tempo determinato non costituiscono un diritto di proprietà ma solo un diritto di occupazione e sono trasferibili solo con il consenso del Municipio.

I diritti dei concessionari cessano qualora l'area del cimitero dovesse essere ripristinata ad area pubblica o privata, trascorsi 30 anni dall'ultima inumazione.

E' riservato il trasferimento dei diritti acquisiti in base all'art. 8 nella nuova area destinata a cimitero.

**Art. 10 Revoca**

E' facoltà del Municipio di rientrare in possesso di qualsiasi posto concesso, quando ciò si renda necessario per l'ampliamento o per la trasformazione del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico. In questo caso il Municipio assegna al concessionario un altro posto equivalente, esegue a sue spese la traslazione della salma o dei resti e la ricostruzione del monumento.

### **Capitolo III - Inumazioni e sepolture**

**Art. 11 Domanda di sepoltura e di inumazione**

Per ogni permesso di sepoltura e di inumazione deve essere presentata al Municipio domanda scritta.

**Art. 12 Inumazioni**

Nel cimitero sono accolte le salme, le ceneri e le ossa:

- a) delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque fosse in vita il loro domicilio. Un'eventuale concessione d'inumazione sarà soggetta ad una tassa prevista dal Regolamento;
- b) delle persone morte fuori dal Comune ma aventi in esso l'ultimo loro domicilio legale nonché gli attinenti;
- c) delle persone non domiciliate in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma fruente del diritto ad una sepoltura in tomba di famiglia nel cimitero del Comune stesso;
- d) il Municipio può concedere su richiesta l'autorizzazione all'inumazione dei non domiciliati e non attinenti.

**Art. 13 Autorizzazione**

Nessuna inumazione o sepoltura può essere effettuata senza la preventiva autorizzazione del Municipio.

**Art. 14 Disposizioni per l'inumazione e sepoltura**

Per le inumazioni o sepolture valgono le seguenti disposizioni:

- nei campi a) e b) è prescritta l'utilizzazione di legno dolce di uno spessore non superiore ai 2 cm; non è concesso l'impiego di cofani con casse metalliche;
- nei loculi le ceneri devono essere contenute nelle apposite urne e le ossa nelle prescritte cassette di legno.

**Art. 15 Urne**

Le urne cinerarie, ermeticamente chiuse, possono essere collocate anche nelle tombe dei campi a) e b). In una tomba o in un loculo possono essere collocate più urne. Queste, salvo richieste particolari, dovranno essere della medesima famiglia.

**Art. 16 Occupazione loculi e chiusura**

Al momento dell'occupazione dei loculi a tempo determinato, il concessionario provvederà a sue spese alla relativa chiusura.

**Art. 17 Cofani**

Un cofano può contenere solo una salma, ad eccezione del caso di madre e neonato morti al momento del parto.

## **Capitolo IV - Esumazioni e traslazioni di salme**

**Art. 18 Esumazioni ordinarie (spurgo del terreno)**

Le esumazioni ordinarie (spurgo del terreno) sono ordinate dal Municipio, dopo la scadenza delle concessioni. Le spese sono a carico del Comune.

**Art. 19 Esumazioni straordinarie**

Le esumazioni straordinarie sono quelle eseguite per necessità di sistemazione del cimitero, per ordine dell'autorità giudiziaria o dietro richiesta motivata della famiglia.

Nessuna salma potrà essere esumata senza il consenso dell'Autorità competente prima che siano trascorsi 20 anni dall'inumazione. L'autorizzazione deve essere chiesta al Dipartimento Opere Sociali, Ufficio sanità, dai parenti o dai loro rappresentanti debitamente autorizzati, tramite il Municipio. E' soggetta ad una tassa di fr. 15.- che è incassata dal Dipartimento.

Le esumazioni straordinarie devono essere eseguite alla presenza del medico delegato e del delegato municipale.

Tutte le spese derivanti dalle esumazioni straordinarie escluse quelle relative alla necessità di sistemazione del cimitero sono a carico dei richiedenti.

**Art. 20 Ossario**

Le ossa in occasione delle esumazioni periodiche sono poste nell'ossario.

## **Capitolo V - Tombe e monumenti**

**Art. 21 Autorizzazioni**

La posa di monumento, lapidi e ricordi funebri di qualsiasi natura è subordinata all'autorizzazione del Municipio, previa presentazione di domanda scritta corredata, in due esemplari, dal relativo progetto.

E' facoltà del Municipio richiedere anche il bozzetto del monumento che si vuol erigere. I lavori dovranno essere eseguiti da ditte o persone qualificate.

**Art. 22 Campi per sepolture comuni**

Nei campi per sepolture comuni possono essere eretti monumenti, croci o altri segni funebri, purché non eccedano m. 0,80 di larghezza e m. 1,30 di altezza.

Nei campi a tempo determinato i monumenti o altri segni funerari non dovranno superare di regola m. 1,30 di altezza e m. 0.80 di larghezza; i giardinetti m. 2,50 di lunghezza e m. 1 di larghezza per ogni posto.

Sono riservate le disposizioni dell'art. 26 lett. c).

**Art. 23 Loculi**

Sulla lastra di chiusura sarà applicato, nel carattere e nella disposizione prescritti, il nome ed il cognome del defunto, eventualmente i titoli, la data di nascita e di morte.

Sarà permesso applicare alla lastra un medaglione per fotografie, un vaso portafiori e una croce od altri simboli di fede, forniti dal Comune.

Le relative spese sono a carico del richiedente.

**Art. 24 Proprietà**

I monumenti, le lapidi, le croci ed ogni altro segno che venissero posti nel cimitero sono di proprietà della famiglia del defunto cui spetta l'obbligo della manutenzione. Pari obbligo incombe per la manutenzione dell'area occupata. Allorché un monumento, parte di esso o altro segno funerario venga a sconnettersi, a cadere, o sia in qualsiasi modo contrario alla sicurezza delle persone, ai diritti di altri concessionari o alla esigenza del decoro del cimitero, sarà fatto obbligo agli interessati di eseguire entro il termine fissato dal Municipio le necessarie riparazioni.

Se gli interessati non ottemperano a tali disposizioni, il Municipio adotta i provvedimenti necessari e si riserva il diritto di decretare il decadimento della concessione.

In tal caso si faranno rimuovere ed asportare detti monumenti e segni funerari, i quali s'intenderanno passati in proprietà del Comune senza obbligo di indennità, riservata l'azione danni contro gli interessati, esclusa comunque ogni responsabilità del Comune.

**Art. 25 Rimozione**

Alla scadenza della concessione i monumenti dovranno essere rimossi. Quando il ritiro non avvenga a cura degli aventi diritto entro 60 giorni dall'avviso, il Comune ne entra in possesso e ne disporrà nel modo che crederà opportuno.

**Art. 26 Disposizioni generali**

Allo scopo di conseguire un miglior disciplinamento ed un maggior decoro si dovranno inoltre osservare le seguenti disposizioni:

- a) i cordoni di pietra lungo i viali, anche se compresi nell'area concessa, non possono essere manomessi ma devono restare liberi e visibili;
- b) i monumenti non possono essere protetti da coperture metalliche o altro;
- c) i monumenti addossati ai muri non devono oltrepassare il piano di posa della copertura di granito
- d) è vietata la posa di vasi, fiori e corone davanti ai loculi, salvo per i funerali e per l'annuale commemorazione dei defunti.

**Art. 27 Responsabilità**

Durante i lavori di costruzione di tombe, di posa di monumenti, di riparazioni, ecc. l'assuntore dovrà osservare le prescrizioni del presente regolamento e sarà responsabile in solido con il concessionario di tutti i danni che venissero arrecati alla proprietà comunale o privata. Per il resto il concessionario è responsabile come il proprietario dell'opera.

**Art. 28 Piantagioni**

Sono ammesse le piantagioni di fiori e di arbusti di basso fusto e sempreverdi, regolate in modo che non sporgano dal perimetro dell'area concessa e non superino l'altezza di m 1,20. In caso contrario il Municipio, previa comunicazione agli interessati, adotta gli opportuni provvedimenti.

## **Capitolo VI - Ordine e controllo**

**Art. 23 Competenze**

La sorveglianza e la manutenzione del cimitero sono di competenza del Municipio.

**Art. 30 Custode**

Il Municipio affida ad un custode la responsabilità della sorveglianza e della manutenzione del cimitero. Egli:

- a) custodisce le chiavi degli accessi al cimitero e dei locali in esso compresi con il divieto assoluto di affidarle a terzi;
- b) sorveglia la preparazione delle fosse;
- c) controlla il trasporto delle salme;
- d) sorveglia tutti i lavori di costruzione e di riparazione che avvengono nel cimitero sia per conto del Comune o di terzi;
- e) cura la conservazione degli stabili, degli attrezzi, delle piante, delle siepi, la pulizia e la nettezza in genere per quanto è di competenza del Comune, il mantenimento dell'ordine e l'osservanza del rispetto da parte del pubblico;
- f) proibisce la sepoltura e l'asportazione di salme dal cimitero senza l'autorizzazione del Municipio;
- g) vieta l'accesso di veicoli o di materiale, l'inizio di lavori senza l'autorizzazione del Municipio;
- h) denuncia al Municipio qualsiasi atto di vandalismo o trasgressione indicando il responsabile
- i) due volte all'anno, in primavera e prima dell'annuale commemorazione dei defunti, esegue o fa eseguire dal personale competente con l'autorizzazione del Municipio, una decorosa manutenzione delle tombe palesemente abbandonate.

**Art. 31 Lavori di affossatura**

I lavori di affossatura sono a carico del Comune ad eccezione di ogni esecuzione di manufatti e opere speciali.

**Art. 32 Registro delle sepolture**

La cancelleria comunale tiene un registro di tutte le sepolture con nome, cognome, paternità, età, nazionalità del defunto, in conformità dell'autorizzazione municipale, nonché tutte le indicazioni relative alla sepoltura. Sullo stesso registro saranno pure riportate le concessioni di terreni, monumenti e loculi.

**Art. 33 Orario d'apertura**

Il cimitero è aperto al pubblico nei giorni e negli orari stabiliti dal Municipio. In caso di deroghe il pubblico sarà avvisato con pubblicazione all'albo comunale.

**Art. 34 Posa monumenti**

I monumenti, le lapidi o altri ricordi funebri non possono essere lavorati o incisi nell'interno del cimitero. Fanno eccezione le piccole opere di restauro o di rifinitura, che per la loro natura non possono essere eseguite altrove. Queste opere, potranno essere eseguite soltanto durante le ore di apertura del cimitero, escluse le domeniche, i giorni festivi e il 31 ottobre.

**Art. 35**

L'introduzione di animali nel cimitero è vietata.

**Art. 36 Danni e sfregi**

L'autore di guasti e sfregi nel cimitero sarà punito con multa fino a fr. 500.-, riservata l'azione penale. Il Comune non assume comunque alcuna responsabilità per danni cagionati da terzi a monumenti o a ricordi funebri.

## **Capitolo VII - Tariffe**

**Art. 37 Campi per sepolture e loculi comuni**

I posti per sepolture e loculi comuni sono gratuiti.

**Art. 38 Campi per sepolture a tempo determinato**

La tassa di concessione per i posti di sepoltura a tempo determinato è di fr. 1'000.-  
Per ogni rinnovo verrà percepita una tassa di fr. 350.-.

**Art. 39 Loculi**

La tassa di concessione per i loculi a tempo determinato è di fr. 800.-.  
Per ogni rinnovo verrà percepita una tassa di fr. 250.-.

**Art. 40 Tasse per posa monumenti e lapidi**

Per la posa di monumenti e delle lapidi nei campi comuni a(e a tempo determinato b), verrà prelevata una tassa di fr. 150.-.

**Art. 41 Sovrapposizione**

Per la sovrapposizione di salme, viene percepita una tassa di fr. 500.-. Per ogni urna cineraria o resti di salme, oltre la prima, viene percepita una tassa di fr. 250.-.

**Art. 42 Inumazione salme provenienti da altri Comuni**

La tassa per le inumazioni di salme provenienti da altri Comuni è fissata in fr. 500.- (richiamato l'art. 12 cpv. c).

**Art. 43 Occupazione provvisoria dei loculi**

Per le inumazioni provvisorie, in attesa della sepoltura è prevista la tassa seguente: fr. 20.- al mese per i loculi. L'inumazione avverrà secondo le disposizioni previste dall'art. 14. Sulla lastra non potrà essere eseguita nessuna scritta.

**Art. 44 Esumazioni straordinarie**

Per le esumazioni straordinarie il Municipio preleva una tassa di fr. 100.-.

**Art. 45**

Per quanto non previsto dal presente regolamento, fanno stato le leggi ed i regolamenti in materia.

Il presente regolamento annulla e sostituisce il precedente ed entra in vigore il 1. gennaio 1978.

Dopo l'approvazione governativa, verrà stampato e diramato ad ogni fuoco del Comune.

Così risolto ed approvato dal Consiglio Comunale il 25 novembre 1977.

Approvato dal Dipartimento dell'Interno con risoluzione del 9 ottobre 1979.

**PER IL CONSIGLIO COMUNALE**

Il Presidente:

R. Pianezzi

Il Segretario:

F. Campana

Il Municipio certifica che il presente regolamento è stato regolarmente esposto all'albo comunale.

**PER IL MUNICIPIO**

Il Sindaco:

L. Daldini

Il Segretario:

F. Campana

Modificato con ris. del Consiglio comunale del 5 novembre 1980 e del Dipartimento dell'Interno del 1. giugno 1981.